

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Inesistenza giuridica della società costituita: sì al rilievo d'ufficio del giudice d'appello anche se questione non proposta in primo grado

E' da negare che la trattazione della questione relativa alla giuridica esistenza, al momento della costituzione in giudizio, di una Società sia preclusa dalla mancata proposizione di essa nel giudizio di primo grado. Se, infatti, detta costituzione non sia riferibile a un soggetto giuridico, l'atto, che è inidoneo a dar vita a un valido rapporto processuale, risulta affetto da insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: nullità che si estende, come è evidente, alle statuizioni rese, con sentenza, nei confronti del nominato soggetto.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.2.2018, n. 3947

...omissis...

1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., comma 3 e art. 112 c.p.c. e art. 2495 c.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello abbia ritenuto tardiva l'eccezione vertente sulla carenza di capacità di stare in giudizio di *omissis*: eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale abbia contraddittoriamente respinto l'eccezione anche nel merito, ritenendo, in modo erroneo, che l'estinzione dell'ente non potesse discendere automaticamente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese: cancellazione che aveva avuto luogo nel 2002, prima ancora che il giudizio fosse introdotto.

Il motivo è fondato.

E' da negare, anzitutto, che la trattazione della questione relativa alla giuridica esistenza, al momento della costituzione in giudizio, della società *omissis*, fosse preclusa dalla mancata proposizione di essa nel giudizio di primo grado, come ha invece ritenuto la Corte di appello. Se, infatti, detta costituzione non sia

riferibile a un soggetto giuridico, l'atto, che è idoneo a dar vita a un valido rapporto processuale, risulta affetto da insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: nullità che si estende, come è evidente, alle statuizioni rese, con sentenza, nei confronti del nominato soggetto. La situazione che si determina presenta affinità con quella cui dà vita la notificazione dell'atto di citazione a soggetto deceduto, con riferimento alla quale la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere si prospetti una nullità che presenta le indicate connotazioni (per tutte: Cass. 6 giugno 2013, n. 14360; Cass. 18 settembre 2001, n. 11688).

E' certo, poi, che la società *omissis* non fosse più in vita allorquando intervenne in giudizio: la stessa, infatti, risulta essere stata pacificamente cancellata dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2002. E' da rammentare, in proposito, che, secondo quanto precisato dalle sezioni Unite, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 c.c., comma 2 - come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali - impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004, nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass. Sez. U. 22 febbraio 2010, n. 4060; in tema anche Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 e Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6071, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, sicché la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere; nel senso che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività limitata delle società di persone, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore: Cass. 19 dicembre 2016, n. 26196).

Ha errato, dunque, la Corte di appello, nel ritenere che la cancellazione della società dal registro delle imprese non assumesse rilievo, ai fini della esistenza in vita dell'ente, e nell'affermare che l'estinzione della società postulasse l'effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alla medesima. Il motivo va quindi accolto e la sentenza, non facendosi questione della continuazione dell'attività sociale in seguito alla cancellazione, va sul punto cassata senza rinvio, venendo in discorso una ipotesi in cui la causa (quella proposta da *omissis* nei confronti della banca) non poteva essere proposta (art. 382 c.p.c., comma 3).

2. Col secondo motivo sono dedotti la nullità della sentenza e del procedimento, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e art. 112 c.p.c.. Rileva l'istante che *omissis* non aveva mai domandato la condanna della banca al risarcimento dei danni, ma solo alla restituzione delle medesime somme richieste da Fonderie X; la Corte di Milano aveva però trascurato tale circostanza e si era limitata a rilevare che la pretesa azionata dalla società da ultimo indicata avesse ad oggetto somme diverse da quelle riconosciute a *omissis* a titolo di risarcimento del danno. Osserva altresì che Fonderie X, paradossalmente, si era vista riconoscere la titolarità delle somme depositate sul conto maggiorate di interessi, pur non essendo stata ritenuta legittima titolare delle stesse. Inoltre la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla censura, articolata nel corpo del secondo motivo di appello, vertente sul rilievo per cui la sentenza avrebbe erroneamente duplicato, in danno della banca, la condanna al pagamento degli interessi sulle somme oggetto di ritenzione, siccome accordati sia a *omissis* che a Fonderie X.

Il motivo è in parte assorbito e in parte infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che le pronunce rese nei confronti di Fonderie X e di *omissis* avevano diversi fondamenti giustificativi: infatti, la prima trovava ragione nel rapporto tra il Banco Popolare e la società correntista e si basava sulla ritenuta illegittimità del diritto di ritenzione operato dall'istituto di credito sulle somme depositate sul conto intestato a Fonderie X, mentre la seconda traeva le mosse dalla contestazione di *omissis* in merito alla condotta posta in essere dalla banca la quale, secondo l'interveniente, aveva, negli anni 1997 e 1998, autorizzato il compimento di operazioni bancarie che avevano interessato il conto corrente della società attrice in primo grado, senza svolgere le opportune verifiche e consentendo, quindi, a X l'incasso di somme di competenza della stessa *OMISSIS*.

Ora, la censura vertente sulla statuizione resa in favore di *OMISSIS* non ha più ragion d'essere, stante l'accertata improponibilità della domanda spiegata in giudizio dalla detta società, siccome all'epoca cancellata dal registro delle imprese. Parimenti assorbite devono intendersi le censure, variamente articolate nei contenuti, basate sull'asserita duplicazione di condanna, giacché, venendo meno la pronuncia resa nei confronti di *OMISSIS*, l'istante non ha più motivo di sollevare doglianze sul punto. Quanto, infine, alla deduzione secondo cui Fonderie X si sarebbe vista riconoscere le somme depositate sul conto corrente, maggiorate degli interessi, pur non essendo titolare delle medesime, è facile

osservare come la Corte di merito non abbia affatto attribuito all'odierna controricorrente, nemmeno in parte, la somma capitale corrispondente alle illegittime operazioni di accreditamento, ma si sia limitata a riconoscere che ad essa spettava il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio, da parte della banca, del diritto di ritenzione delle somme giacenti sul conto (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

3. Il terzo motivo oppone la nullità della sentenza e del procedimento, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Lamentava la ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di valorizzare sia il fatto che Fonderie X aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie, rivendicando la spettanza delle somme depositate in conto, sia la circostanza per cui *OMISSIS* e B. avevano contestato tutte le argomentazioni avversarie; erroneamente, pertanto, il giudice distrettuale aveva ritenuto che non intercorresse alcuna controversia tra Fonderie X, da un lato, e B. e *OMISSIS*, dall'altro.

Il motivo segue la stessa sorte di quello che precede.

Risulta senz'altro assorbita ogni questione afferente ipotetiche domande della società *OMISSIS*.

Per quel che concerne, invece, la posizione di B., va osservato che la Corte di appello si è pronunciata sul quarto e sul quinto motivo di appello della banca, rilevando che nessuna domanda era stata formulata in primo grado da parte del terzo chiamato nei confronti di Fonderie X e che, d'altro canto, le domande svolte da quest'ultima nel corso del primo grado del giudizio non avevano determinato l'insorgere in una controversia tra le parti quanto alla titolarità delle somme giacenti sul conto. Ha quindi ritenuto che risultava essere del tutto infondata la censura relativa a un'assunta omessa pronuncia del primo giudice sulle domande formulate da Fonderie X nei confronti di B. (oltre che di *OMISSIS*) (pagg. 15 s. della sentenza impugnata).

Ora, la ricorrente insiste nell'affermare che Fonderie X avrebbe proposto delle vere e proprie domande nei confronti di B., senza precisarne, tuttavia, il contenuto: ed è appena il caso di avvertire che non soddisfa per certo il requisito dell'autosufficienza la riproduzione, nel corpo del motivo, delle conclusioni con cui, in primo grado, Fonderie X avrebbe richiesto il rigetto di tali domande (pag. 63 del ricorso), così come non lo soddisfa il generico richiamo a un'eccezione di prescrizione che la stessa attrice in prime cure avrebbe sollevato nei confronti del terzo chiamato (pag. 59 del ricorso).

E' da rilevare, del resto, come una omessa pronuncia non sia configurabile nei confronti della sentenza di appello, visto che la stessa ha reso statuizione sul quarto e sul quinto motivo di gravame, con i quali era stata fatta valere, da diverse angolazioni, la questione afferente l'ipotetica controversia tra Fonderia X, da un lato, e B. e *OMISSIS*, dall'altro. Nè è ipotizzabile il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dal momento che l'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra tale vizio, ma quello di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2017, n. 6835), che però come si è appena visto, nella fattispecie non ricorre. D'altro canto, il cit. art. 360, n. 5 non potrebbe nemmeno invocarsi per far valere il mancato esame delle domande di merito svolte nel corso del giudizio, giacchè, la norma appena citata fa riferimento all'omesso scrutinio non già della domanda giudiziale (evenienza, questa, che genera un error in procedendo), ma del fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo.

4. Con il quarto motivo sono prospettati: nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 1460,1834,1252,2787 e 1346 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Dopo aver evidenziato che contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un credito da parte della banca, dal momento che tale evenienza presupponeva la validità dello strumento utilizzato per l'esercizio del diritto di ritenzione, di cui era stata affermata, invece, la nullità, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva onerato la banca della prova dell'esistenza di un proprio credito nei confronti del soggetto correntista: credito che, peraltro, l'istante aveva puntualmente individuato. Rileva ancora la ricorrente che la ritenzione era prevista dalle norme bancarie uniformi, le quali avevano natura di uso normativo, onde la fonte del diritto opposto dalla banca era diversa da quella convenzionale. Inoltre, ad avviso della stessa istante, non si configurava la nullità di cui all'art. 2787 c.c., comma 3, dal momento che la necessità di indicazione del credito e della cosa oggetto della garanzia era funzionale alla operatività della prelazione, e non era richiesta per l'esistenza del pegno; allo stesso modo, doveva ritenersi improprio il richiamo della pronuncia impugnata alla nullità contrattuale prevista dall'art. 1346 c.c. (con riferimento al dato della mancata menzione, nella convenzione, dei rapporti dai quali i crediti potessero scaturire).

Il motivo non ha fondamento.

Come ricordato dalla Corte di appello, l'art. 5 delle condizioni generali del contratto di conto corrente prevedeva che "la banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario", fosse "investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista" che risultassero "per qualsiasi ragione detenuti dalla banca", ovvero pervenuti ad essa successivamente.

Il giudice distrettuale ha osservato che in primo grado e in appello non era stato possibile individuare "una certa e precisa ragione creditoria della banca nei confronti di Fonderie X": infatti, ha aggiunto la Corte di merito, l'appellante aveva attivato lo strumento di tutela omettendo di indicare le ragioni della propria condotta, limitandosi a richiamare e a far proprie generiche contestazioni o richieste di chiarimento che sarebbero state formulate da B.. In sostanza, dunque, il Banco Popolare, secondo la sentenza

impugnata, avrebbe bloccato la liquidità della società attrice "senza che sussistesse alcuna giustificazione contrattualmente sancita ovvero - a tutto concedere - sulla base di semplici richieste di documenti e/o chiarimenti inoltrate dal B." (pagg. 12 s. della pronuncia).

Tale ratio decidendi, che è basata sulla correlazione, stabilita contrattualmente, tra il diritto di ritenzione e il credito, ancorchè, illiquido, inesigibile o futuro, vantato dalla banca nei confronti del correntista, non è stata efficacemente censurata, essendosi la ricorrente limitata a dedurre di aver "giustificato puntualmente e chiaramente il proprio credito" (pag. 68 del ricorso): con ciò esprimendosi in modo del tutto generico, senza chiarire in quale atto processuale ciò sia avvenuto e senza circostanziare il contenuto delle affermazioni che in tale atto sarebbero state formulate. E' d'altro canto evidente che, proprio in quanto aveva fatto valere giudizialmente la legittimità del proprio diritto di ritenzione, l'odierna ricorrente avesse l'onere di allegare la ragione creditoria posta a fondamento del diritto stesso, non potendo una tale indicazione essere surrogata dall'evidenza di non meglio precisate richieste di chiarimenti svolte da terzi, nè, allo stesso modo, dalle pretese azionate nei confronti della banca nel corso del giudizio (tanto più che dette pretese, in sè considerate, non avevano ad oggetto un credito della banca nei confronti del correntista).

Appare altresì giuridicamente corretta l'ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il pegno omnibus oggetto della previsione contrattuale risulterebbe nullo per l'indeterminatezza del suo oggetto, giusta l'art. 2787 c.c., comma 3.

Come osservato da questa Corte, infatti, una clausola contenente il generico riferimento a crediti presenti o futuri vantati dal creditore è affetta da nullità per contrarietà al disposto della citata norma (Cass. 11 agosto 1998, n. 7871; in senso sostanzialmente conforme, valorizzando la necessità di una precisa individuazione della fonte del credito: Cass. 25 marzo 2009, n. 7214; Cass. 5 dicembre 2016, n. 24790). Mostrandosi coerente rispetto a tale insegnamento, la Corte di merito ha rilevato che la clausola contrattuale non poteva sfuggire al giudizio di nullità, giacchè i crediti legittimanti la costituzione del pegno erano stati indicati, nel contratto, attraverso il generico riferimento ai soggetti coinvolti (la banca e il correntista) e "a qualsiasi credito che li riguardi".

Nè appare concludente il rilievo incentrato sull'asserito valore normativo delle norme bancarie uniformi. Gli usi normativi debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinione iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 1 marzo 2007, n. 4853). E', del resto, privo di decisività il dato della mera inserzione nelle norme bancarie uniformi della disposizione pattizia di cui qui si discute: infatti, non vale a conferire il rango di uso normativo la circostanza per cui nel contratto siano inserite clausole non negoziate e non negoziabili - perchè già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria - le quali siano sottoscritte dalla parte che ha la necessità di usufruire del credito bancario e non ha, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare (in tali termini Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095, in tema di anatocismo).

5. Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art. 1224 c.c., comma 2. La censura si fonda, in sostanza, sul rilievo per cui nè Fonderie X, nè *OMISSIS* avrebbero mai richiesto la condanna della banca al risarcimento del maggior danno di cui alla norma da ultimo citata; tantomeno, ad avviso della ricorrente, le controparti avrebbero mai asserito e provato di aver subito un danno commisurato ad un importo eccedente la misura degli interessi legali.

Il motivo, da ritenersi assorbito nella parte in cui è riferito a *OMISSIS*, risulta essere infondato avendo riguardo alla posizione di Fonderie X.

E' la stessa ricorrente a rilevare che quest'ultima società aveva richiesto la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti, qualificandoli in termini di lucro cessante, ovvero di perdita di chance di investimento (pag. 82 del ricorso). Nella sentenza impugnata (pag. 16) si legge, poi, che Fonderie X aveva documentato di aver chiesto alla banca di investire la somma oggetto di ritenzione in titoli di Stato e di aver domandato giudizialmente di liquidare il danno subito quantomeno in una misura pari al rendimento dei predetti titoli o a quello dei prodotti obbligazionari.

Non si vede, dunque, per quale ragione la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere illegittima la liquidazione del danno in misura corrispondente al tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato: una quantificazione del danno (contrattuale) legata ai titoli dello Stato non può del resto considerarsi eccentrica rispetto ai principi in tema di liquidazione; deve infatti incidentalmente osservarsi che la commisurazione del pregiudizio patrimoniale a tale parametro è oramai generalmente operante in tema di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di valuta, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (così Cass. Sez. U. 16 luglio 2008, n. 19499).

6. Con il sesto motivo sono lamentate la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte nel merito ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla responsabilità, dolosa o colposa, di Fonderie X nel compimento delle operazioni illegittime in assenza di specifica domanda, nonostante l'intervenuto accertamento del Tribunale sul punto. Lamenta la ricorrente che il giudice distrettuale avrebbe osservato che *OMISSIS* non aveva formulato una domanda di condanna nei confronti di Fonderie X e che, in conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto prendere in considerazione una ipotetica concorrente responsabilità colposa della società attrice in prime cure. D'altro canto, ad avviso della banca, doveva ritenersi oramai irrimediabilmente accertato che B. non avesse affatto riconosciuto, nella propria lettera del 14 maggio 2004, la legittimità dell'operato di X e della società da lui amministrata: le irregolarità riscontrate erano poi riconducibili a un comportamento

addirittura intenzionale di Fonderie X, pienamente consapevole dell'illegittimità dell'operazioni poste in essere. Nè ostava all'accoglimento della censura, formulata con il settimo motivo di appello, la circostanza per cui la banca avrebbe mancato di formulare espressa domanda di manleva nei confronti dell'attrice, posto che essa aveva contestato a Fonderie X l'illegittimità dalla stessa commesse, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni e di tutte le domande formulate.

Il motivo è assorbito, risultando esso incentrato sul concorso di Fonderie nella causazione del danno di cui *OMISSIS* aveva richiesto, ed ottenuto, il risarcimento. Infatti, la censura verte sulla decisione resa dalla Corte di appello sul settimo motivo di gravame della banca appellante, condannata, in prime cure, nei confronti della sola *OMISSIS*.

7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento, oltre che della violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Rammenta l'istante che la Corte di Milano aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da B.A. ritenendo che il gravame fosse supportato da intellegibili argomentazioni difensive. Rileva che, per contro, la controparte non aveva assolto all'onere di conferire specificità ai motivi di impugnazione e che si era limitata a riproporre pedissequamente le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado "omettendo di identificare non solo le singole questioni che delimitano l'oggetto dell'esame, ma anche le concrete ragioni della censura, ossia gli asseriti errori in giudizio, ovvero di procedura, asseritamente commessi dal giudice di prime cure".

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente non riproduce il contenuto dei motivi posti a fondamento del gravame incidentale. Ora, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denunciino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; in senso conforme: Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

8. L'ottavo ed ultimo mezzo denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la decisione di accoglimento, nel merito, dell'appello incidentale di B.A.. Essa si fonda su due rilievi: per un verso non esisterebbe alcuna prova dell'illegittima negoziazione degli assegni contestati dal predetto appellante, i quali non erano stati nemmeno prodotti in giudizio; per altro verso, la Corte di merito non avrebbe motivato in alcun modo la "ritenuta legittimità (scil. legittimazione) di B.A. rispetto alle pretese avanzate in giudizio nella sua qualità di erede della signora XVI."

Il motivo non merita accoglimento.

La prospettazione del vizio processuale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 non è illustrata ed è incomprensibile. Non pertinente appare la censura vertente sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; infatti, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707): ciò che nella fattispecie non è stato nemmeno dedotto.

Parimenti impropria è la deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè ciò di cui si duole la ricorrente, con riferimento agli assegni, è la mancanza di prova dell'illegittimità della loro negoziazione: ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito è estraneo alla previsione dell'indicata norma (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). La denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo è infine incongruamente formulata anche con riguardo al tema della pendenza del giudizio sulla vicenda successoria che interessa B.A.: a prescindere dal rilievo per cui la Corte di appello ha affrontato specificamente la questione, osservando che lo stesso B. doveva considerarsi a tutti gli effetti erede di XVI. fino alla definizione della causa per indegnità a succedere che lo riguardava, è del tutto evidente che la pendenza di detta causa non possa costituire un "fatto decisivo per il giudizio", identificandosi, piuttosto, in un dato di natura processuale la cui interferenza con il giudizio in corso doveva essere fatta valere, se del caso, con diversa, motivata, censura.

9. In conclusione: va accolto il primo motivo; sono, nei sensi di cui in motivazione, parzialmente assorbiti e parzialmente respinti il secondo, il terzo e il quinto; è totalmente assorbito il sesto; sono da ritenere infondati il quarto e l'ottavo; è da dichiarare inammissibile il settimo.

Con riferimento al motivo accolto la sentenza è cassata senza rinvio, dovendosi pertanto escludere la condanna della banca ricorrente in favore di *OMISSIS*.

10. Tra il Banco Popolare e Fonderie X le spese di giudizio seguono la soccombenza e così pure tra la ricorrente e B.. Diverse considerazioni si impongono con riferimento alla posizione dell'altra controricorrente, avendo riguardo sia alle spese del giudizio di legittimità che a quelle dei precedenti gradi di merito. Va osservato, in proposito, che la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante: sicchè l'attività processuale in questo caso svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. 21 aprile 2017, n. 10071): appare nondimeno conforme a giustizia una statuizione di compensazione delle predette spese, tenuto conto

dell'evoluzione giurisprudenziale che ha contrassegnato il tema della estinzione delle società di persone a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, parzialmente assorbiti e parzialmente respinti il secondo, il terzo e il quinto, dichiara totalmente assorbito il sesto, rigetta il quarto e l'ottavo e dichiara inammissibile il settimo; cassa senza rinvio con riferimento al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere proposta; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di B.A., liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Fonderie X e c. s.a.s., liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di merito tra la ricorrente e il difensore di Officine Meccaniche B. s.a.s..